

La riforma della famiglia marocchina

Nuovi ruoli femminili nel paese di Mohammed VI

di VERONICA BUFFON

E' passato ormai un anno e mezzo dalla fine del lavoro etnografico in Marocco.

Il distacco da tale esperienza, durata diversi mesi nell'arco di un anno e poco più, mi permette di fare alcune riflessioni, in particolare sullo status giuridico e sul ruolo sociale della donna marocchina oggi.

C'è chi dice che bisogna guardare la condizione della donna se si vuole conoscere il livello di sviluppo di un determinato paese, dando per scontato che, ovunque si volga lo sguardo nel mondo, uomo e donna non godano degli stessi diritti.

Il 23 gennaio 2004, in Marocco, è stata approvata la riforma della MOUDAWANA, il Codice dello Statuto Personale e Codice della Famiglia.

Una svolta molto importante e attesa, accompagnata dal voto unanime delle due Camere del Parlamento, ancorché applaudita dal Sovrano Mohammed VI, il quale, nel suo discorso alla nazione, ha insistito sul fatto che non si tratti unicamente di un'acquisizione per le donne, ma del consolidamento dell'istituzione della famiglia, fondata sull'uguaglianza e sulla responsabilità condivisa dai due coniugi. Il Sovrano, già nel suo discorso d'insediamento (1999) a capo di una monarchia costituzionale in cui per lo stesso per diritto di discendenza, è previsto un potere temporale e politico, si chiedeva come potesse la sua nazione progredire e rafforzarsi, anche economicamente, se i diritti di metà della popolazione, le donne, non fossero quasi del tutto tutelati.

L'importanza della compattezza del tessuto sociale, fatto sia con fili maschili che femminili, e l'intreccio di essi nella famiglia, intesa come nucleo fondamentale per accelerare "l'evoluzione", hanno portato a questa rivoluzione sociale, tenuto conto che solamente la Tunisia, prima del Marocco, ha voluto cambiare il Codice della Famiglia.

Mettere mano alla Shari'a sottoponendola al potere legislativo senza per questo perdere credibilità come musulmano è stato possibile per Mohammed VI in quanto la sua figura è anche

AMIR AL-MOUMINE, il "Comandante dei Credenti", carica che lo mette al riparo dalle letture falsificate della legge islamica anche se non dalle critiche dei conservatori.

Nel suo discorso alla nazione parla a tutti, mondo occidentale compreso, di tale cambiamento:

"Per questa apertura pionieristica, noi abbiamo (...) contribuito alla mobilitazione di tutta la comunità Islamica con l'obiettivo di correggere l'immagine errata che alcuni fanno dell'Islam, ingiustamente demonizzato e accusato di anacronismo ed estremismo. Noi riaffermiamo, col nostro cammino, la capacità della ragione e del pensiero islamico ad iscriversi perfettamente nella modernità e nel progresso, tutto ciò per

esprimere lo spirito tollerante e aperto dell'Islam".

Sapendo che tutta stampa internazionale si sarebbe interessata alla Riforma, Mohammed VI si è mostrato sia aperto all'occidente, sia pronto a fare da esempio a tutti i paesi musulmani che vogliono abbracciare il pensiero islamico nella sua apertura verso la creazione di uomini e donne responsabili dei loro diritti e doveri, al fine di promuovere una cittadinanza attiva. C'è chi dice che Mohammed abbia voluto ingraziarsi l'Occidente, ed in parte è lecito supporlo, anche se il Marocco già nel 1977 aveva ratificato il Patto per i diritti civili e politici, quindi, se da un lato nella Costituzione l'Articolo 3 stabiliva l'uguaglianza tra donna e uomo e l'Articolo 23.4 prevedeva uguali diritti e responsabilità per gli sposi (al matrimonio, durante il matrimonio e alla sua dissoluzione) nella Moudawana, dell'altro, prima della riforma, la donna aveva uno status da considerarsi di fatto "minore" rispetto alla figura maschile, con contraddizioni troppo evidenti anche per i rappresentanti degli islamisti che l'avevano votata in parlamento.

Le donne marocchine non escono ora alla scoperto, la loro storia ha un lungo percorso alle spalle e questa è solo una delle vittorie. Grazie alla Riforma l'età del matrimonio è passata da 15 a 18 anni sia per le donne che per gli uomini, in accordo con la "Convenzione dei Diritti dei Bambini" ratificata dal Marocco nel giugno del 1993. La poligamia invece non è stata abolita, ed è sicuramente uno dei punti deboli della Riforma, anche se sono state inserite delle condizioni per renderla quasi impossibile. E' un dato di fatto che, almeno in Marocco, essa sia in declino non solo per motivi culturali ma anche economici. Il primo limite, secondo il nuovo Codice, può essere imposto dalla moglie stessa stabilendo nel contratto la non ammissione all'interno del matrimonio di altre mogli. Nel caso in cui la sposa non imponesse tale limitazione, essa viene applicata dal giudice, al quale si deve rivolgere obbligatoriamente il marito al fine di ottenere l'autorizzazione per convolare a seconde nozze. Questa ulteriore restrizione è stata posta in quanto nel Corano compaiono l'imposizione per l'uomo di essere equo con tutte le sue mogli ed il dovere di assicurare alle donne il medesimo tenore di vita, fatto per cui risulta necessario che la ricchezza di cui si debba disporre per garantire tutto ciò sia ingente. Il coniuge ha l'obbligo di adempiere a questo suo impegno senza fare ingiustizie, seppure si possa notare come l'adempimento di tale obbligo trovi terreno di scontro nell'assegnazione di un valore determinato al concetto di "equità".

Nonostante questo la poligamia continua ad avere il limite 4 mogli (Corano 4,3) ed è prevista in tutti i Codici dei paesi musulmani, salvo che in Turchia e in Tunisia.

Il ripudio è stato abolito. In passato la facoltà di sciogliere il matrimonio era un'esclusiva maschile.

Il nuovo Codice, per salvaguardare le donne che già vivono all'interno di una famiglia composta da un marito e più mogli, prevede il diritto alla coabitazione delle spose all'interno della casa del marito e assicura l'impossibilità di perdere tale diritto per eventuale volontà di una delle mogli. In poche parole nessuna delle mogli ha il potere di cacciare via l'altra.

Nella Shari'a il matrimonio diventava contrattuale con il con-

senso delle parti. La donna manifestava il suo consenso, attraverso un tutore matrimoniale musulmano, che poteva essere il padre, un parente prossimo maschio o un giudice.

In alcuni casi il padre poteva decidere del matrimonio della figlia a sua discrezione. Questo potere inizialmente era senza limiti ma nel corso del tempo i giuristi introdussero tutta una serie di limitazioni.

Oggi la donna è libera di rappresentare se stessa, quindi la figura del tutore è stata abolita e almeno giuridicamente la donna maggiorenne, in quanto anche tutrice di se stessa, è libera di scegliere da sola e di perseguire i propri interessi anche al fine di un matrimonio.

Il contratto matrimoniale non ha carattere sacramentale (anche se talvolta, è accompagnato da un rito religioso nella moschea) ma, è una pubblica dichiarazione preparata da due notai e firmata dai due sposi, in presenza di due testimoni, in forza della quale l'uomo si impegna a corrispondere una dote alla donna e a provvedere al suo mantenimento, con la contropartita di poter avere con lei, lecitamente, rapporti intimi. La dote è una somma che viene versata dal marito alla donna e fa parte delle condizioni necessarie per contrarre un matrimonio. E' un elemento essenziale perché costituisce il patrimonio di cui la donna può liberamente disporre nel corso del matrimonio. Senza dote perciò il matrimonio è viziato in origine.

Nel contratto gli sposi possono inserire le clausole che desiderano applicare (monogamia, paese di residenza, rispetto religioso, ecc.), inoltre il nuovo Codice prevede la separazione dei beni acquisiti dai coniugi all'interno del matrimonio, da formalizzare attraverso una dichiarazione allegata all'atto di matrimonio.

Oggi il matrimonio civile contratto in terra straniera viene riconosciuto a condizione che almeno due testimoni siano musulmani

La Riforma ha apportato cambiamenti anche in materia di divorzio: in passato la donna lo subiva, poteva richiederlo solo

in determinati casi, portando necessariamente davanti al giudice prove e testimoni, di sesso maschile preferibilmente: per mancato mantenimento, per malattie non dichiarate dal marito, per sevizie fisiche, solo se provate e dopo un tentativo di conciliazione, per abbandono del tetto coniugale, per apostasia e infine per motivi di grave comportamento immorale da parte del marito.

Oggi ogni procedura di divorzio, anche quello portato avanti unilateralmente dal marito, deve essere sostenuto davanti ad un giudice in presenza di entrambi gli sposi.

I figli, in caso di divorzio, per tutelare i loro diritti seguendo le disposizioni pertinenti la convenzione internazionali, verranno affidati alla madre, poi al padre e, in caso, alla nonna materna. In casi di impedimento spetterà al giudice decidere cosa è meglio per i figli, tenendo sempre conto dei loro interessi. Un'altra novità: i diritti dei figli devono essere garantiti anche attraverso l'assegnazione della casa al coniuge affidatario e attraverso un assegno di mantenimento fatto importante se si considera che in passato oltre ad ereditare la metà di quanto ereditava l'uomo, la donna non poteva gestire i beni dei suoi figli minori, non potendo essere la loro tutrice legale neppure in caso di morte del coniuge. Sempre per proteggere i diritti dei minori viene riconosciuta la paternità nel caso in cui un matrimonio non venga formalizzato per ragioni di forza maggiore. Il tribunale in questo caso si appoggia sugli elementi di prova, tesi a stabilire la filiazione. Per altro, un periodo di cinque anni è previsto per regolare le questioni rimaste sospese in tale ambito, questo per risparmiare sofferenze e privazioni ai minori in tale situazione. Per facilitare la comprensione della Riforma, molte ONG hanno lavorato insieme con l'intento di sensibilizzare tutte le donne marocchine alfabete, analfabete parlanti marocchino e berbero. Cambiare la mentalità non è cambiare una legge, ma sicuramente la società civile marocchina da tempo richiedeva a gran voce maggiori diritti per le donne e la rivalutazione del loro ruolo politico, sociale

e religioso. E' di questi giorni la notizia che sono state nominate, dal Ministro degli Affari religiosi, 50 predicatrici donne, istruite in una scuola statale per imam, con la missione di opporsi a chi non crede nella tradizione e nella tolleranza che caratterizza tale paese.

Alcune murshidat, guide alla preghiera, operavano già in paesi occidentali, ma la novità assoluta che da oggi anche in un paese musulmano, accompagnate da proteste e da elogi, alcune donne ricoprono cariche religiose e sono portatrici di un messaggio carico di tolleranza e pace. E questa è solo la seconda novità in due anni.



Donna nel deserto - Carlo Durano